

Regione Toscana  
Direzione generale delle Politiche formative e dei Beni culturali  
*Settore FSE e Sistema della Formazione e dell'Orientamento*



*SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE NEL QUADRO DEGLI STANDARD MINIMI NAZIONALI*

## **ALLEGATO A**

**Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal  
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002**

*Testo coordinato con le modifiche approvate con DGR n. 731/2010*

## Contenuti del documento

A) Caratteristiche del Repertorio Regionale delle Figure professionali e modalità di aggiornamento	5
A.1 Struttura di descrizione degli standard professionali regionali	5
A.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali	8
A.2.1 Criteri per la costruzione, la gestione e l'aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali	8
A.2.2 Attività di manutenzione del Repertorio	9
A.2.2.1 Il Comitato tecnico regionale per la gestione del Repertorio	9
A.2.2.2 Il monitoraggio periodico del Repertorio	9
A.2.2.3 Presentazione di proposte di modifica e/o integrazione da apportare al Repertorio	10
A.2.2.3.a Procedura di esame e valutazione delle proposte di modifica	10
Fase istruttoria	10
Valutazione delle proposte	10
Validazione degli esiti della valutazione delle proposte	11
A.2.2.3.b Inserimento degli aggiornamenti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali	11
B) Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze	12
B.1 Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze	12
B.1.1 Struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze	13
B.2 Il processo di descrizione delle competenze	13
B.3 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti	14
B.3.1 La funzione di dichiarazione degli apprendimenti	14
B.4 Il processo di 'validazione delle competenze' acquisite in contesti di tipo non formale e informale	15
B.4.1 I soggetti coinvolti nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale	16
B.4.2 Fasi ed attività previste nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale	17
B.4.2.1 Attivazione e svolgimento del processo	17
B.4.2.1.a Fase di ricostruzione	17
B.4.2.1.b Fase di validazione	17
B.4.2.2 Esiti del processo	17
B.5 Il processo di certificazione delle competenze	18
B.5.1 Caratteristiche e prodotti del processo di certificazione	18
B.5.1.1 Qualifiche regionali	18
B.5.2 Il ruolo dell'amministrazione	19
B.5.3 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze	20
B.5.3.1 Requisiti soggettivi	20
B.5.3.2 Finalità e condizioni di permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze	21
B.5.4 L'esame per la verifica delle competenze ed il rilascio di certificazione	22
B.5.4.1 Attivazione della procedura di esame	22
B.5.4.2 Composizione della Commissione d'esame	22

B.5.4.3	Inseidamento della Commissione e attività preparatorie .....	24
B.5.4.4	Realizzazione delle prove .....	25
B.5.4.5	Valutazione degli esiti delle prove e conclusione dell'esame.....	26
B.5.4.6	Esiti dell'esame e relative attestazioni .....	26
B.6	Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze.....	28
C)	Standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C. 1	Standard di percorso relativi a “filiere” formative specifiche.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
	Si introducono di seguito gli standard minimi di livello 2 EQF, 3 EQF, 4 EQF definiti sulla base della normativa esistente.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
	Qualifiche professionali di livello 2 EQF .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
a)	Percorsi rivolti a giovani che devono adempiere al diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
	Qualifiche professionali di livello 3 EQF .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
	Percorsi post-secondaria superiore/post qualifica professionale di livello 2 EQF.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
	Qualifiche professionali di livello 4 EQF .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2	Standard generali attinenti il processo di erogazione.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.1	Standard relativi alla struttura del percorso .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.1.1	Rapporto tra apprendimento e percorso formativo ;	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2	Standard minimi relativi ai percorsi formativi.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2.1	Ruolo specifico dell'organismo formativo .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2.2	Frequenza .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2.3	Stage .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2.4	Distinzione tra riconoscimento di crediti formativi e certificazione di competenze ;	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2.5	Prerequisiti in ingresso, progressività nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati acquisiti.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2.5.a	Verifica del livello di competenze in ingresso;	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.2.2.5.b	Progressivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati ;	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C. 3	Standard generali attinenti la progettazione delle attività formative ..;	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.3.1	Standard di progettazione dei contenuti.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.3.1.1	Gli standard di progettazione per le competenze chiave.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.3.1.2	Gli standard di progettazione per le competenze tecnico-professionali .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.3.1.2.a	Progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica professionale .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.3.1.2.b	Progettazione di percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze ;	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.3.1.2.c	Progettazione di percorsi non finalizzati al rilascio di certificazione... ;	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.3.1.2.d	Standard minimo di durata per la progettazione di percorsi formativi riferiti alle Aree di Attività.....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>
C.4	Standard formativi attinenti percorsi specificatamente finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da specifiche discipline di settore (“dovuti per legge”) .....	<b>;Error! Marcador no definido.</b>

- C.5 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard per i percorsi formativi  
**;Error! Marcador no definido.**
- C. 6 Disciplina e procedure per la gestione delle/dei qualifiche/percorsi formativi normati da legge (DPL), dei percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei profili professionali attivabili nella fase transitoria .....**;Error! Marcador no definido.**
  - C.6.1 I descrittori dei percorsi formativi.....**;Error! Marcador no definido.**
  - C.6.2 I requisiti minimi relativi ai percorsi formativi .....**;Error! Marcador no definido.**
    - C.6.2.1 Standard minimi relativi ai requisiti d’ingresso ed alla durata dei percorsi formativi .....**;Error! Marcador no definido.**
  - C.6.3 Standardizzazione delle denominazioni dei profili professionali..**;Error! Marcador no definido.**
  - C.6.4 Verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso ...**;Error! Marcador no definido.**
  - C.6.5 La gestione del Repertorio regionale dei profili professionali .....**;Error! Marcador no definido.**
    - C.6.5.1 Procedura di presentazione delle proposte di nuovi profili IFTS e di nuove/i qualifiche/percorsi normati da legge .....**;Error! Marcador no definido.**
  - C.6.6 Svolgimento delle prove d’esame e condizioni per il rilascio di attestazioni di qualifica connesse ai profili professionali regionali e altre tipologie di attestazioni ..... **;Error! Marcador no definido.**
    - C.6.6.1 Prove d’esame.....56
    - C.6.6.2 Attestato di qualifica professionale .....**;Error! Marcador no definido.**
    - C.6.6.3 Attestazioni finali nei percorsi di IFTS .....**;Error! Marcador no definido.**
    - C.6.6.4 Attestato di frequenza.....**;Error! Marcador no definido.**

## **A) Caratteristiche del Repertorio Regionale delle Figure professionali e modalità di aggiornamento**

Il sistema degli standard professionali di riferimento per il sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro è costituito dal Repertorio regionale delle Figure professionali di cui all'articolo 66 ter del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002.

La Regione assicura, laddove necessario, l'adeguamento del Repertorio regionale al quadro nazionale degli standard professionali minimi in via di definizione.

Gli standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali e descritti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, costituiscono il riferimento per:

- la progettazione e realizzazione di interventi e servizi;
- la certificazione delle competenze, anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali ed informali;
- il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni di formazione espressi dal sistema economico-produttivo e del lavoro;
- la valutazione ex ante dei progetti per la verifica della rispondenza dell'offerta formativa ai fabbisogni rilevati ed alle esigenze degli utenti

### **A.1 Struttura di descrizione degli standard professionali regionali**

Gli standard professionali di riferimento per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione professionale e dei servizi di incontro domanda-offerta di lavoro sono contenuti nel Repertorio regionale delle Figure professionali di cui all'articolo 66 ter del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002.

Le *Figure professionali* sono organizzate in settori di attività economica e per ambiti di attività, cui esse fanno prevalentemente riferimento.

Ciascuna Figura professionale rappresenta un insieme di caratteristiche di professionalità; in tal senso, essa viene definita "a banda larga", poiché assume una valenza ad ampio spettro e costituisce un riferimento funzionale alla organizzazione del sistema degli standard.

La Figura professionale è identificata dai seguenti descrittori

<b>Denominazione Figura</b>
<b>Settore di riferimento</b>
<b>Ambito di attività</b>
<b>Livello di complessità</b>
<b>Descrizione</b>
<i>Contesto di esercizio</i>
<b>Tipologia Rapporti di lavoro</b>
<b>Collocazione contrattuale</b>
<b>Collocazione organizzativa</b>
<b>Opportunità sul mercato del lavoro</b>
<b>Percorsi formativi</b>
Indici di conversione
<i>(sistemi di classificazione a fini statistici)</i>
<b>ISCO 1988</b>
<b>ISTAT Professioni</b>
<i>(sistemi di classificazione e repertori di descrizione)</i>
<b>Classificazione EXCELSIOR</b>
<b>Repertori Regionali per la formazione professionale</b>
<b>Repertorio nazionale delle figure per i percorsi IFTS</b>
<b>Repertorio Professioni ISFOL</b>
<b>Repertorio OBNF</b>
<b>Repertorio EBNA</b>
<b>Repertorio ENFEA</b>
<b>Fonti documentarie</b>
<i>ELENCO AREE DI ATTIVITA'</i>
<i>per ciascuna Area di Attività (AdA)</i>
<b>DENOMINAZIONE ADA</b>
<b>Descrizione della performance</b>
<i>Unità di Competenze (UC)</i>
<b>Conoscenze</b>
<b>Capacità</b>

Il descrittore “*Denominazione*” identifica la Figura professionale attraverso l’esplicitazione di alcune caratteristiche distintive in termini di attività e di livello di complessità di esercizio, sulla base di standard di denominazione definiti per tutte le Figure che compongono il Repertorio regionale.

I “*Settori di riferimento*” e gli “*Ambiti di attività*” costituiscono i criteri di organizzazione delle Figure professionali.

I *settori di riferimento* rappresentano una dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, omogenea per tipologia di attività produttiva e/o di beni/servizi prodotti, cui appartengono le Figure del Repertorio Regionale, e raccordano tali Figure con le classificazioni ufficiali delle attività economiche, garantendone la leggibilità rispetto al contesto nazionale. Le Figure professionali organizzate per settore sono inoltre ulteriormente raggruppate in *ambiti di attività*, sulla base della funzione presidiata.

Il descrittore “*Livello di complessità professionale o di esercizio*” specifica il grado di complessità di esercizio della professionalità della Figura professionale ed è definito attraverso una classificazione standard dei livelli di complessità.

GRUPPO-liv.esercizio A	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure professionali che svolgono attività che prevedono l'utilizzo di strumenti e tecniche e la padronanza di conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo esecutivo, tecnicamente anche complessi, che possono essere svolti in autonomia nei limiti delle tecniche ad essi inerenti.
GRUPPO-liv.esercizio B	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono attività tecniche che prevedono l'utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie anche sofisticate e che presuppongono la padronanza di conoscenze tecniche e scientifiche specialistiche e di capacità tecnico-professionali complesse; lo svolgimento di tali attività avviene in autonomia nei limiti dei rispettivi obiettivi e può inoltre comportare gradi di autonomia e responsabilità rispetto ad attività di programmazione o coordinamento di processi e di attività. Questo gruppo-livello rende conto prevalentemente della caratterizzazione tecnica delle figure, con gradi diversi di complessità.
GRUPPO-liv.esercizio C	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono un'attività professionale che prevede la padronanza delle conoscenze tecniche e scientifiche della professione e di tecniche complesse nell'ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predefinibile; si tratta di un'attività professionale che comporta un'ampia autonomia e frequentemente una rilevante responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse, così come la responsabilità personale per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.

Il descrittore “*Descrizione*” mira a sintetizzare gli elementi distintivi che permettono di collocare la Figura nel suo contesto e campo d’azione.

Il descrittore “*Indici di conversione*” raccoglie, distinguendoli, i riferimenti ai principali sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici e a quelli di descrizioni realizzate nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi. I sistemi ai quali sono referenziate le Figure del Repertorio sono individuati sulla base della loro significatività a livello nazionale e del loro livello di aggiornamento.

Le “*Aree di Attività (AdA)*”, in numero non inferiore a tre e non superiore a nove, costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna Figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell’attività professionale caratteristica della Figura. Tale contenuto, sinteticamente descritto attraverso un “*Titolo*”, è declinato nei termini della prestazione attesa complessiva nella “*Descrizione della performance*” e trova corrispondenza biunivoca con la *Unità di Competenze* necessaria allo svolgimento della performance. Ogni *Unità di Competenze* descrive l’insieme strutturato delle *Conoscenze* e delle *Capacità*, ciascuna in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, ritenute indispensabili per presidiare l’Area di Attività cui essa fa riferimento.

Completa la descrizione della Figura, permettendone una migliore identificazione, un set di descrittori del “*Contesto di esercizio*” nel quale agisce in modo prevalente la professionalità di cui la Figura costituisce la rappresentazione astratta.

Tali descrittori sono

- tipologie prevalenti di rapporti di lavoro
- prevalente/i collocazione/i contrattuale/i
- prevalenti collocazioni organizzative
- principali opportunità sul mercato del lavoro
- tipologie di percorsi formativi che generalmente permettono l’acquisizione delle competenze caratteristiche della Figura.

Trattandosi di descrittori il cui contenuto è funzionale a contestualizzare lo standard minimo costituito dalla Figura, i descrittori del contesto di esercizio non hanno carattere vincolante e non rispondono ad un’istanza di esaustività, ma a quella di dare un’indicazione significativa delle condizioni di contesto prevalenti.

La descrizione della figura professionale rispetta il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche; pertanto l’eventuale uso nella descrizione delle singole figure di un diverso genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità di testo.

I contenuti dei descrittori che identificano la Figura sono formalmente adottati mediante decreto dal dirigente del Settore Formazione e Orientamento (d’ora in avanti “Settore regionale competente”) e raccolti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali.

## **A.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali**

### **A.2.1 Criteri per la costruzione, la gestione e l’aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali**

Al fine di rappresentare in maniera standardizzata le professionalità rappresentative della Toscana, le Figure professionali del Repertorio Regionale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze del mondo produttivo e del lavoro regionale, e sono descritte secondo modalità condivise tra tutti gli attori dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. In tal senso i contenuti dei descrittori dello standard professionale sono definiti attraverso un processo di condivisione tra le amministrazioni regionale e provinciali, le Parti sociali e gli altri attori istituzionali del sistema regionale, sulla base di istruttorie tecniche di livello settoriale e avvalendosi di un apparato scientifico-metodologico condiviso.

Successivamente alla sua adozione, qualsiasi variazione di contenuto all’interno del Repertorio Regionale delle Figure professionali deve essere elaborata e formalizzata secondo apposite procedure.



L'amministrazione regionale provvede alla predisposizione ed alla gestione del sistema informativo di supporto alla diffusione ed all'utilizzo del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, quale raccolta formalizzata di standard professionali di riferimento per il sistema regionale dei servizi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro. Il sistema informativo concorre a:

- garantire la visibilità e l'accessibilità al Repertorio a tutti i cittadini toscani,
- agevolare il lavoro di manutenzione degli standard e le procedure di aggiornamento degli stessi, in un contesto di controllo formale e sostanziale delle stesse,
- garantire l'integrazione del Repertorio con gli altri sistemi informativi esistenti nei sistemi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro, al fine di supportare gli operatori nell'erogazione dei rispettivi servizi.

## A.2.2 Attività di manutenzione del Repertorio

### A.2.2.1 Il Comitato tecnico regionale per la gestione del Repertorio

Il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 66 quater, comma 1 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 garantisce la gestione e l'aggiornamento del Repertorio.

Il Comitato tecnico regionale per la gestione del Repertorio svolge le seguenti attività

1. verifica e valida le proposte di integrazione e/o modifica del Repertorio;
2. individua eventuali nuove Figure professionali da inserire nel Repertorio e ne valida le descrizioni;
3. individua eventuali Settori economici aggiuntivi e ne valida le descrizioni

Il Comitato tecnico regionale svolge le proprie attività utilizzando procedure formalizzate e trasparenti e garantendo l'efficacia e l'efficienza del lavoro di manutenzione ed implementazione del Repertorio.

Per l'istruttoria del proprio lavoro, il Comitato tecnico regionale si avvale del Settore regionale competente, che provvede anche alla predisposizione degli atti formali con i quali le proposte di modifica e/o integrazione del Repertorio vengono adottate dalla Regione a seguito della verifica e validazione da parte del Comitato tecnico regionale.

### A.2.2.2 Il monitoraggio periodico del Repertorio

Il monitoraggio periodico e costante del Repertorio Regionale spetta al Settore regionale competente per quanto concerne le eventuali modifiche che si rendano necessarie, a seguito di atti normativi e/o amministrativi emanati da organismi istituzionali (Ministeri, Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, Giunta regionale della Toscana), che influiscono sulle descrizioni contenute nel Repertorio, con specifico riferimento alle attività ed alle professioni il cui svolgimento/esercizio è disciplinato da specifiche norme.

Il Settore regionale effettua anche il monitoraggio in relazione alle modifiche che si rendano necessarie a seguito delle evoluzioni dei settori.

### A.2.2.3 Presentazione di proposte di modifica e/o integrazione da apportare al Repertorio

Possono presentare proposte di emendamenti e/o integrazioni ai contenuti del Repertorio e/o creazione di nuove Figure professionali e/o definizione di nuovi Settori economici regionali per la classificazione delle Figure professionali il Comitato tecnico regionale, i settori regionali/provinciali competenti ed i diversi soggetti economici e sociali interessati.

Affinché possa essere sottoposta ad esame e valutazione, la proposta di modifica/integrazione deve essere costituita da:

- *richiesta di valutazione*, redatta sulla base del fac simile predisposto dal Settore regionale competente
- *documentazione* descrittiva delle modifiche/integrazioni proposte, redatta sulla base dello specifico modulo e delle Linee guida per la compilazione, entrambi predisposti dal Settore regionale competente.

#### A.2.2.3.a *Procedura di esame e valutazione delle proposte di modifica*

L'intera proposta deve essere inviata al Settore regionale competente, in copia cartacea ed attraverso posta elettronica.

Con la ricezione della proposta, mediante apposizione del numero di protocollo da parte del Settore citato, si avvia la procedura di esame, valutazione e validazione. Tale procedura non può superare la durata massima di sei mesi.

#### Fase istruttoria

Il Settore regionale competente effettua l'esame istruttorio della proposta pervenuta, attraverso:

- la verifica della correttezza formale della proposta, ovvero:
  - che sia stata utilizzata la modulistica adeguata,
  - che la modulistica sia stata correttamente compilata in tutte le parti previste,
- la definizione del termine ultimo per la conclusione dell'intero procedimento di esame e valutazione della proposta.

Qualora in fase di istruttoria si renda necessario richiedere integrazioni delle proposte presentate, il Settore regionale competente provvede a richiederle ai soggetti proponenti mediante lettera raccomandata A.R., ponendo un termine per la risposta; quest'ultima deve essere inviata in copia cartacea ed elettronica.

Qualora entro il termine dato le integrazioni richieste non risultino pervenute, la proposta di modifica/integrazione del Repertorio decade e la procedura di valutazione si interrompe. Qualora il soggetto proponente intenda riproporre l'aggiornamento/integrazione, deve riattivare dall'inizio la procedura.

#### Valutazione delle proposte

Le valutazioni di merito, effettuate da esperti del settore, mirano a stabilire se:

- lo standard proposto presenta caratteristiche di significatività rispetto alle dinamiche evolutive del mondo produttivo regionale e del mercato del lavoro; qualora si tratti di una proposta di nuova Figura professionale, essa deve rappresentare un professionalità di interesse per il mercato del lavoro; qualora si tratti di modifiche ai contenuti di Figura esistente esse devono riguardare evoluzioni effettivamente emerse nel mondo produttivo;

- i contenuti afferenti la modifica proposta non coincidano o siano rintracciabili in altri standard del Repertorio o siano coerenti con i contenuti descrittivi esistenti;
- la proposta di modifica/integrazione è stata correttamente esplicitata nel rispetto degli standard descrittivi (Aree di Attività, Unità di Competenze, rapporto tra Aree di Attività e Unità di Competenze, livelli di complessità, etc.) sia in relazione al formato descrittivo che alle modalità di analisi e descrizione della professionalità caratteristica della Figura.

Il Settore regionale competente trasmette al Comitato tecnico regionale le proposte istruite per la successiva valutazione ed eventuale validazione.

Il Comitato tecnico regionale nella fase di esame delle proposte e delle relative istruttorie e valutazioni tecniche, ha la facoltà, laddove lo ritenga necessario, di richiedere ulteriori approfondimenti nella valutazione delle proposte o supplementi di istruttoria

#### Validazione degli esiti della valutazione delle proposte

In fase di validazione, il Comitato tecnico regionale sulla base delle valutazioni effettuate può

- a) validare una proposta di modifica/integrazione, in tal caso il Settore regionale competente predispone il provvedimento dirigenziale di approvazione della modifica/integrazione. La data di certificazione del decreto dirigenziale costituisce il termine temporale a partire dal quale entra in vigore il nuovo standard;
- b) non validare una proposta di modifica/integrazione, in tal caso il Settore regionale competente predispone il provvedimento dirigenziale di rigetto della modifica/integrazione e notifica tale esito al/ai soggetto/i proponente/i.

#### *A.2.2.3.b Inserimento degli aggiornamenti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali*

A seguito dell'approvazione degli aggiornamenti/integrazioni mediante decreto, il Settore regionale competente provvede all'aggiornamento del sistema informativo. I contenuti degli aggiornamenti inseriti sono identificati attraverso l'indicazione degli estremi del relativo decreto di approvazione, al fine di mantenere la tracciabilità degli aggiornamenti apportati al Repertorio. I contenuti obsoleti vengono archiviati ed adeguatamente segnalati come tali all'interno del sistema informativo.

## **B) Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze**

Il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione è costituito da un insieme di servizi e di soggetti erogatori di tali servizi istituzionalmente preposti a:

- supportare la persona in tali processi;
- garantire alla persona la spendibilità degli esiti dei processi attivati;
- garantire la qualità delle risorse professionali, dei dispositivi e degli strumenti predisposti per la realizzazione dei processi;
- garantire la trasparenza delle procedure messe in atto e delle registrazioni e/o attestazioni finali.

### **B.1 Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze**

I diversi processi di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale sono orientati da un lato alla valorizzazione e dall'altro alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l'impiego ed al sistema delle imprese.

Essi devono contemperare:

- l'esigenza di standardizzazione, che si concretizza nel riferimento agli standard professionali relativi all'insieme delle Figure professionali che compongono il Repertorio Regionale delle Figure professionali;
- l'esigenza di riconoscimento, che si concretizza in un dispositivo che identifica e attesta lo specifico insieme di competenze acquisite da ciascun individuo, in modo che esse possano essere messe in relazione con i titoli e le qualifiche del sistema di istruzione e formazione professionale regionale;
- l'esigenza di correttezza e di equità che si concretizza nella verifica del possesso di competenze secondo procedure definite, trasparenti e codificate, in grado di attuare una adeguata verifica delle competenze possedute dalla persona;
- l'esigenza di trasparenza che, nella logica sollecitata anche dalla Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (Europass) e dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01), si concretizza nel fatto che i 'prodotti' dei processi di attestazione delle competenze sono predisposti in un'ottica di massima trasparenza e leggibilità dei contenuti in essi indicati, utilizzando riferimenti e linguaggi condivisi;
- l'esigenza di trasferibilità che, nella logica sollecitata anche dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), delinea un quadro metodologico comune volto ad agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro;

- l'esigenza di rispetto delle pari opportunità, che nella logica sollecitata dalla Direttiva di Refusione 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 novembre 2008 sulla parità retributiva, si concretizza nel divieto di discriminazione diretta ed indiretta fondata sul sesso nell'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, nonché nell'invito ad introdurre sistemi di classificazione delle professioni e delle competenze non stereotipati e conformi ai principi di parità tra uomini e donne.

### B.1.1 Struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze

Gli standard minimi relativi al sistema regionale di riconoscimento e certificazione riguardano:

- le diverse tipologie di processi di “attribuzione di valore” alle competenze delle persone, ed i relativi dispositivi formalizzati in procedure;
- la qualità delle risorse anche professionali impegnate nell'erogazione dei servizi previsti dal sistema;
- le responsabilità ed i ruoli dei soggetti istituzionalmente preposti ad erogare i servizi;
- l'adozione di metodologie e strumenti condivisi e standardizzati per il riconoscimento e la certificazione delle competenze possedute dagli individui.

Il rispetto di tali standard assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione, in linea con i principali indirizzi e le principali acquisizioni a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di rapporti tra diritti di cittadinanza, apprendimenti e lavoro.

L'articolazione interna degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione deve assicurare l'adeguatezza dei dispositivi rispetto alle esigenze reali e specifiche dei cittadini e dei lavoratori, distinguendo tra:

1. *l'iter di validazione* di competenze acquisite attraverso esperienze non formali e informali, realizzato dal soggetto pubblico e finalizzato a migliorare l'occupabilità mediante la messa in trasparenza delle competenze professionali possedute, anche attraverso la loro successiva certificazione;
2. *l'iter di certificazione* di competenze finalizzato al rilascio di attestato di qualifica o certificato di competenze.

Tali processi coinvolgono, con ruoli e funzioni diverse, gli attori della formazione e dell'istruzione professionale, quelli dei servizi al lavoro, nonché le imprese che realizzano formazione per i propri dipendenti, e si distinguono in:

- descrizione delle competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- validazione delle competenze
- certificazione delle competenze

## B.2 Il processo di descrizione delle competenze

Con l'espressione ‘descrizione delle competenze’ si indica nel sistema toscano il processo formalizzato ed i relativi dispositivi finalizzati a ricostruire e mettere in trasparenza le competenze comunque maturate e di cui la persona è in possesso. Tale descrizione viene realizzata

dall'individuo stesso, con il supporto metodologico di un operatore qualificato, nell'ambito della rete dei servizi per l'impiego.

La descrizione delle competenze costituisce il primo passo per l'eventuale attribuzione di un valore d'uso alle stesse in vista di successive azioni di riconoscimento e certificazione. Essa tuttavia produce esiti che non assumono ancora un valore riconosciuto da terzi, ma possono essere propedeutici all'attivazione di altri processi (vedi sotto).

Le principali attività che strutturano il processo di descrizione in tali ambiti sono le seguenti:

- a) definizione consensuale tra l'interessato e l'operatore qualificato delle modalità di elaborazione della documentazione di cui alle lettere b) e c);
- b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato standard definito a livello nazionale;
- c) individuazione, descrizione e/o elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite (comprese le relative evidenze), secondo il formato standard.

La descrizione è una attività che l'individuo intraprende su base esclusivamente volontaria, e si distingue dalla autodescrizione in forza del supporto di un operatore qualificato e della presenza di una procedura formalizzata e standardizzata.

### **B.3 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti**

Il processo di dichiarazione degli apprendimenti viene attivato nell'ambito di percorsi di formazione 'formale' realizzati nel rispetto degli standard regionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali di cui alla Sezione C, e precisamente:

- al termine dei percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, oppure
- al termine di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze, in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza, qualora il candidato ne faccia richiesta, oppure
- al termine di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze in caso di non superamento dell'esame finale, qualora il candidato ne faccia richiesta.

La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, permette la verifica e l'attestazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato, laddove non è prevista o non è richiesta l'attivazione di un processo di certificazione.

La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi.

La modulistica per tali tipologie di attestazioni è definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze definiti dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28.10.2004 ed è approvata con Decreto Dirigenziale.

#### **B.3.1 La funzione di dichiarazione degli apprendimenti**

La funzione di 'dichiarazione degli apprendimenti' è propria degli organismi formativi accreditati e viene da essi garantita per tutti i percorsi erogati a tutti i partecipanti che abbiano frequentato il percorso e superato le verifiche di apprendimento in esso previste.

A tal fine gli organismi garantiscono:

- l'esplicitazione degli obiettivi formativi dei percorsi erogati secondo gli standard regionali definiti per la progettazione delle attività formative di cui alla Sezione C;
- la coerenza dei percorsi formativi rispetto agli obiettivi esplicitati;
- la coerenza dei percorsi formativi rispetto agli standard regionali di percorso sia di tipo generale che attinenti specifiche filiere formative, come dettagliati nella Sezione C, e ad eventuali ulteriori standard;
- l'individuazione e la definizione trasparente delle metodologie di verifica dell'apprendimento;
- il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione della dichiarazione degli apprendimenti.

La facoltà/responsabilità di rilasciare la dichiarazione viene concessa all'organismo formativo nell'ambito del rilascio dell'accREDITAMENTO per lo svolgimento di attività formative; essa è subordinata al rispetto delle regole e dei requisiti previsti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

La funzione di 'dichiarazione degli apprendimenti' può essere attribuita anche ad imprese che intendano realizzare percorsi formativi per i propri dipendenti qualora esse garantiscano il rispetto dei requisiti sopra indicati. La facoltà/responsabilità di svolgere la funzione di dichiarazione è concessa dall'amministrazione provinciale competente, alle imprese che realizzano attività formative per i propri dipendenti in regime di autorizzazione, al momento dell'approvazione del progetto formativo. Si tratta di una funzione aggiuntiva rispetto a quella di erogazione di attività formativa svolta dall'impresa a seguito di autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 32/2002. Per tale motivo, la dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di dichiarazione avviene nell'ambito del processo di candidatura e della relativa valutazione da parte dell'amministrazione delle proposte formative per lo svolgimento di attività autorizzata.

Il presidio del processo di dichiarazione deve essere esplicitamente attribuito nell'ambito dell'organismo formativo, o nell'ambito dell'impresa cui è stata attribuita la funzione di dichiarazione degli apprendimenti, ad un responsabile interno dei processi di valutazione. Tale funzione può essere svolta da una o più persone, a condizione che i rispettivi nominativi siano presenti nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al paragrafo B.5.3.

L'organismo formativo deve garantire tale funzione in maniera stabile e continuativa.

Per mantenere la facoltà/responsabilità di svolgere la funzione di dichiarazione degli apprendimenti, gli organismi formativi accreditati hanno l'obbligo, tra l'altro, di fornire agli utenti informazioni trasparenti circa la funzione loro riconosciuta e circa il tipo di attestato conseguibile dai partecipanti in esito ai percorsi formativi erogati. La medesima responsabilità è attribuita alle imprese alle quali, nell'ambito di attività formative rivolte a propri dipendenti autorizzati dall'amministrazione provinciale, sia stata attribuita la funzione di dichiarazione.

## **B.4 Il processo di 'validazione delle competenze' acquisite in contesti di tipo non formale e informale**

Con l'espressione 'validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali' (di seguito 'validazione delle competenze'), nel sistema regionale si definisce il dispositivo - ed il relativo processo operativo - che consente alle persone di ricostruire e documentare le esperienze realizzate in ambiti non formali, e di vedere riconosciute le competenze in essi acquisite, ponendole in relazione con le competenze oggetto dei percorsi formali di istruzione e formazione, e dando

luogo a riconoscimenti capitalizzabili in funzione dell'acquisizione di titoli formali. Possono essere oggetto di validazione soltanto quelle competenze che trovano adeguato riscontro negli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti singole Aree di Attività o intere Figure professionali. Non è prevista la validazione di singole Conoscenze e/o Capacità.

La validazione delle competenze viene attivata dalla persona interessata. Essa si svolge in due fasi distinte:

- a) una prima fase di ricostruzione dell'esperienza maturata in contesti non formali e informali e delle competenze che questa ha consentito di acquisire; tale fase viene affrontata dall'individuo con il supporto di operatori in possesso di specifiche professionalità,
- b) una seconda fase di vera e propria validazione degli elementi emersi da tale ricostruzione, da parte dell'amministrazione provinciale competente.

La fase di ricostruzione dell'esperienza è finalizzata a:

- inquadrare la situazione di validazione, ovvero le finalità, le regole, i soggetti, i prodotti,
- supportare l'individuo nella elaborazione del proprio curriculum, secondo un formato standard,
- supportare l'individuo nella elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze non formali e informali ricostruite, comprese le evidenze che la sostengono, secondo il formato standard.

La fase di validazione riguarda la convalida degli elementi emersi dalla ricostruzione. Gli esiti di questa fase possono essere:

- la validazione delle competenze che risultano acquisite in base alla ricostruzione effettuata,
- la richiesta da parte dell'amministrazione provinciale di ulteriore approfondimento della ricostruzione, per precisare alcuni elementi della stessa o documentare meglio le evidenze; a seguito di tale approfondimento, può avvenire la validazione delle competenze acquisite.

Sulla base dell'esito della validazione, il soggetto interessato può:

- partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate,
- sostenere l'esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione.

#### **B.4.1 I soggetti coinvolti nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale**

La validazione delle competenze è effettuata dalle province previa valutazione della documentazione presentata. La persona interessata alla validazione presenta la relativa domanda al Servizio competente dell'amministrazione provinciale.

Le amministrazioni provinciali garantiscono il rispetto degli indirizzi regionali generali relativi al sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze comunque acquisite, nonché delle specifiche regole e degli standard attinenti le procedure e gli strumenti della validazione, che verranno definiti dalla Regione con apposito atto.



## B.4.2 Fasi ed attività previste nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale

### B.4.2.1 Attivazione e svolgimento del processo

Gli individui che ritengono di aver acquisito competenze mediante percorsi di apprendimento non formale o informale, realizzati anche in periodi diversi, possono presentare domanda ai Servizi competenti delle amministrazioni provinciali per l'attivazione del processo di validazione delle competenze acquisite. La richiesta di validazione deve essere corredata da evidenze documentali relative alle esperienze di apprendimento non formale o informale e deve essere predisposta sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal Settore regionale competente.

#### *B.4.2.1.a Fase di ricostruzione*

L'amministrazione provinciale, a seguito di una valutazione relativa alla correttezza formale della richiesta, avvia la fase di ricostruzione dell'esperienza, nella quale il richiedente viene supportato da operatori in possesso di specifiche professionalità al fine di permettere all'individuo di

- elaborare un proprio curriculum, secondo uno schema regionale predefinito, coerente con il formato nazionale, che viene adottato dal Settore regionale competente;
- elaborare la documentazione in grado di testimoniare le esperienze maturate e ricostruite, comprensiva delle 'evidenze' che documentano tali esperienze, secondo un formato regionale standard, approvato dal Settore regionale competente.

#### *B.4.2.1.b Fase di validazione*

Successivamente alla fase di ricostruzione, l'amministrazione provinciale procede alla validazione delle esperienze ricostruite attraverso l'esame delle evidenze documentali presentate, al fine di individuare le Unità di Competenze tra quelle previste nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, cui ricondurre le esperienze da validare. L'esame delle evidenze può comportare un colloquio con la persona che richiede la validazione.

Tale esame viene effettuato dall'amministrazione provinciale anche avvalendosi di supporti esterni qualificati.

### B.4.2.2 Esiti del processo

Sulla base dell'esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, l'amministrazione provinciale rilascia al richiedente una scheda personale di validazione nel quale sono identificate almeno:

- le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione
- le Unità di Competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate
- il responsabile del processo di validazione
- gli operatori qualificati che hanno effettuato la validazione
- la data di inizio e quella di conclusione dell'intero processo di validazione, con l'indicazione degli eventuali supplementi richiesti in fase di esame delle evidenze presentate.

Qualora il processo di validazione si sia concluso con la validazione di esperienze che attestano il possesso di tutte le Conoscenze e Capacità relative ad una o più Unità di Competenze tra quelle previste nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, la persona può chiedere di essere ammessa all'esame per la certificazione, presentando richiesta formale all'amministrazione che

individuera, tra le commissioni già attivate, quella idonea, oppure provvederà ad attivare specifica commissione secondo i tempi e le modalità previste.

Qualora il processo di validazione si sia concluso con la convalida di esperienze che fanno riferimento a singole Conoscenze e/o singole Capacità non sufficienti a saturare almeno una UC tra quelle previste nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, la convalida dà diritto al riconoscimento di un credito formativo, che potrà essere speso in percorsi di formazione formale finalizzati allo sviluppo ulteriore dei risultati di apprendimento ed al conseguimento di certificazione delle competenze.

## **B.5 Il processo di certificazione delle competenze**

### **B.5.1 Caratteristiche e prodotti del processo di certificazione**

Il processo di certificazione delle competenze viene attivato su richiesta del singolo individuo e relativamente ai nuclei di competenza effettivamente acquisiti e verificabili, e per i quali intenda ottenere attestato formale spendibile nel sistema di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro.

Tale processo riguarda esiti di apprendimenti avvenuti in diversi contesti e che possono essere già stati oggetto di riconoscimento secondo le modalità previste, ovvero:

- dichiarazione, nel caso di apprendimenti parziali conseguiti in percorsi formativi interrotti;
- validazione, nel caso di esperienze di apprendimento extra-formative.

Il processo di certificazione è formalizzato in una procedura regolata da standard minimi che garantiscono la qualità del processo e concorrono a garantire la validità di quanto certificato in termini di coerenza rispetto al sistema complessivo di standard regionali (standard professionali, standard di percorso formativo, standard relativi ai processi di riconoscimento e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali) e, in tal senso, la leggibilità e la spendibilità delle certificazioni.

Relativamente alla validità di quanto certificato in termini di coerenza con gli standard professionali, l'oggetto della certificazione può essere:

- una qualifica professionale così come descritta nel Repertorio Regionale delle Figure professionali
- singole Unità di Competenze intese ciascuna come l'insieme di Capacità e Conoscenze che permettono la realizzazione di una performance prevista da una determinata Area di Attività del Repertorio Regionale delle Figure professionali.

#### **B.5.1.1 Qualifiche regionali**

Le qualifiche professionali regionali sono articolate secondo una logica di progressiva complessità degli obiettivi di apprendimento di cui attestano il conseguimento.

I descrittori di tali obiettivi di apprendimento sono

- ◆ conoscenze
- ◆ capacità
- ◆ grado di responsabilità/autonomia

così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

(2008/C 111/01), della quale si adottano anche le modalità per l'articolazione dei contenuti relativi a ciascun descrittore.

Pertanto, le qualifiche del sistema regionale si distinguono in qualifiche di livello 2 EQF, qualifiche di livello 3 EQF, qualifiche di livello 4 EQF, in ragione del diverso grado di complessità degli obiettivi di apprendimento relativi a livelli di conoscenze, abilità, grado di responsabilità/autonomia di cui tali qualifiche attestano il raggiungimento, così come descritto nella tabella seguente:

	<i>conoscenze</i>	<i>abilità</i>	<i>responsabilità/autonomia</i>
<b>qualifiche professionali di livello 2</b>	conoscenze di base relative ai fatti di un contesto di studio o di lavoro	abilità cognitive e pratiche per svolgere determinati compiti utilizzando le informazioni rilevanti e risolvere problemi elementari utilizzando procedure e strumenti semplici	lavorare o studiare sotto supervisione con una certa autonomia
<b>qualifiche professionali di livello 3</b>	conoscenze di fatti, principi, processi e concetti generali in contesto di studio o di lavoro	insieme di abilità cognitive e pratiche per realizzare compiti e risolvere problemi, attraverso la selezione e l'utilizzo adeguato di metodi, strumenti, materiali e informazioni di base	Assumere la responsabilità della realizzazione di compiti nel lavoro o nello studio, anche adeguando il proprio comportamento in funzione del contesto
<b>qualifiche professionali di livello 4</b>	conoscenze di fatti e teorie attinenti contesti ampi di studio o di lavoro	insieme di abilità cognitive e pratiche per produrre soluzioni in un contesto di lavoro o di studio	gestire un ruolo sulla base di indirizzi in un contesto di lavoro o di studio generalmente prevedibile, ma soggetto a cambiamenti supervisionare le procedure di lavoro di altri, assumendosi alcune responsabilità nella valutazione e nello sviluppo delle attività di lavoro o di studio

Il processo di certificazione deve essere realizzato mediante:

- a) il presidio metodologico delle diverse attività;
- b) la realizzazione di un sistema di valutazione delle Unità di Competenze coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse;
- c) il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione delle certificazioni.

Per le qualifiche professionali, il cui conseguimento è necessario per lo svolgimento di determinate attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore a livello nazionale e/o regionale (“qualifiche dovute per legge”), devono essere rispettati standard specifici attinenti i contenuti tecnico-professionali previsti dalle rispettive norme di settore. Tali standard specifici sono definiti nel “Repertorio Regionale delle qualifiche professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative di settore”, come descritto nella Sezione C al paragrafo 4.

Parimenti, restano validi eventuali standard specifici di qualifica derivanti da norme a carattere nazionale; a tale categoria appartiene il repertorio delle figure professionali prese a riferimento nell'ambito della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnico Professionale, per il quale si rimanda alla Sezione C paragrafo 1.

## B.5.2 Il ruolo dell'amministrazione

La responsabilità del controllo del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e quindi la garanzia della validità di quanto viene certificato spetta all'amministrazione provinciale/regionale.

L'amministrazione provinciale/regionale (d'ora in avanti “amministrazione”) esercita tale responsabilità durante tutte le fasi del processo.

Nell'esercizio di questa funzione, l'amministrazione svolge le seguenti attività.

- In fase di valutazione dei progetti/offerte per la realizzazione di percorsi formativi finanziati, l'amministrazione nomina i componenti del nucleo preposto alla valutazione che dovrà assicurare la coerenza dei progetti al repertorio regionale delle figure professionali. L'amministrazione può nominare all'interno del nucleo un esperto di cui all'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (Cfr. paragrafo B.5.3).
- In fase di istruttoria per il riconoscimento di percorsi formativi l'amministrazione dovrà verificare la coerenza del progetto al repertorio regionale delle figure professionali.
- Successivamente all'avvio di attività formative finanziate e/o riconosciute, l'amministrazione esercita la funzione di controllo della qualità del processo di certificazione nell'ambito delle attività di controllo in itinere di primo livello previsti dalla L.R. 32/2002. A tal fine, i controlli di primo livello devono essere programmati e realizzati dall'amministrazione anche per rispondere all'esigenza di controllo di qualità e di correttezza della realizzazione delle attività formative e delle connesse attività di verifica intermedia degli apprendimenti acquisiti dai partecipanti, in quanto determinanti per la qualità della certificazione finale prevista. Deve essere garantito a coloro che effettuano i controlli di primo livello un'adeguata formazione in merito agli aspetti valutativi e didattici relativi all'erogazione dei percorsi formativi.
- Nell'ambito dell'esame per la certificazione delle competenze, l'amministrazione svolge le funzioni di
  - controllo della correttezza formale della procedura d'esame attraverso il presidente della Commissione di cui al successivo paragrafo B.5.4.2, il quale è anche responsabile della certificazione ed è individuato dall'amministrazione provinciale/regionale che ne accerta le competenze;
  - presidio metodologico delle prove d'esame;
  - rilascio di certificazioni; le certificazioni, intese come attestazioni dell'esito positivo di un processo di certificazione, ovvero gli attestati di qualifica e i certificati di competenze sono rilasciati dall'amministrazione responsabile della realizzazione del processo, indipendentemente dal soggetto che materialmente predispone le attestazioni.

L'amministrazione è inoltre responsabile

- dell'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza alla compilazione ed all'aggiornamento del Libretto formativo, quale strumento di registrazione delle certificazioni conseguite e di messa in trasparenza delle esperienze di apprendimento realizzate in contesti non formali/informali da parte dei singoli individui;
- dell'integrazione e raccordo dei servizi erogati nell'ambito dei Servizi per l'impiego, individuati quali punti di primo contatto della singola persona con il sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze.

### B.5.3 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze

L'amministrazione regionale provvede alla gestione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

#### B.5.3.1 Requisiti soggettivi

I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze riguardano titoli di istruzione e formazione abbinati ad un periodo di esperienza lavorativa (A) e partecipazione a formazione specifica finalizzata al rilascio di certificato di competenze, con superamento del relativo esame (B).

Più precisamente:

A) Titoli ed esperienza lavorativa

titolo di istruzione secondaria superiore + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni,

oppure

laurea + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 4 anni,

oppure

laurea specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni.

B) Formazione specifica

aver partecipato ad uno specifico percorso formativo, programmato o riconosciuto dalla Regione, avente come oggetto le metodologie e le tecniche per la valutazione degli apprendimenti e per l'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze e le caratteristiche del sistema di certificazione regionale della durata di almeno 100 ore, superando l'esame finale.

L'amministrazione regionale provvede ad emanare periodicamente un apposito avviso di bando per la presentazione delle richieste di riconoscimento di percorsi formativi da parte dei soggetti interessati.

**B.5.3.2 Finalità e condizioni di permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze**

La permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze è subordinata allo svolgimento dei percorsi di aggiornamento per tale funzione previsti dal sistema di accreditamento delle sedi formative (Cfr. DGR n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. "Revisione del sistema regionale di accreditamento: approvazione direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione").

La persistenza dei requisiti è verificata dalla amministrazione regionale.

Il sistema di inserimento e permanenza nell'elenco prevede la cancellazione in caso di accertate inadempienze commesse dall'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze nello svolgimento della propria funzione.

L'inserimento nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze consente lo svolgimento della funzione di responsabile interno dei processi di valutazione di organismo formativo.

L'amministrazione provinciale/regionale può prevedere l'esercizio della funzione di esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze nei seguenti casi:

- valutazione ex ante dei progetti formativi relativamente ai dispositivi di valutazione degli apprendimenti in essi previsti, nell'ambito nei nuclei di valutazione costituiti dalle amministrazioni provinciali/regionale;
- presidenza della Commissione che presiede all'esame di certificazione delle competenze.

Lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate è subordinato al rispetto delle norme che disciplinano ciascuna di esse e dei relativi vincoli di incompatibilità in caso di esercizio di più funzioni da parte di una stessa persona. Nello specifico una persona che svolga in maniera continuativa il ruolo di responsabile interno dei processi di valutazione per uno o più organismi di formazione, non potrà ricoprire nessuna delle altre due funzioni sopra citate nell'ambito di attività che coinvolgono l'organismo formativo.

#### B.5.4 L'esame per la verifica delle competenze ed il rilascio di certificazione

L'esame per la valutazione e la certificazione delle competenze costituisce quella fase del processo di certificazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso delle competenze di cui è stata richiesta la certificazione da parte della persona che ha presentato l'istanza.

##### B.5.4.1 Attivazione della procedura di esame

L'esame si svolge davanti ad una Commissione nominata ed istituita dall'amministrazione competente con riferimento ai seguenti contesti:

- a conclusione di percorso formativo finanziato o riconosciuto da un'amministrazione e finalizzato al rilascio di certificazione (attestato di qualifica, certificato di competenze); in tali percorsi la compilazione della scheda di iscrizione da parte del partecipante vale come richiesta di certificazione.
- richiesta individuale presentata all'amministrazione da singole persone che, a seguito di un processo di validazione dell'esperienza non formale/informale, chiedono di sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione delle competenze, ovvero attestato di qualifica o certificato di competenze.

In quest'ultimo caso, l'amministrazione provvede ad ammettere i candidati all'esame eventualmente già previsto al termine di un percorso formativo finalizzato al conseguimento del medesimo attestato o certificato di competenze (in tal senso definiti "candidati esterni"). La data di partecipazione alle prove d'esame deve essere comunicata al candidato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora nei sei mesi successivi alla ricezione della richiesta di certificazione non siano previste sessioni di prove per la certificazione al termine di percorsi di formazione formale, relative ad Aree di Attività attinenti il/i medesimo settore/i economico cui le richieste fanno riferimento, l'Amministrazione provvede all'istituzione di una specifica Commissione per la valutazione dei candidati esterni.

##### B.5.4.2 Composizione della Commissione d'esame

La Commissione risulta composta come segue.

- Presidente con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell'esame, ovvero della correttezza procedurale della realizzazione delle prove, e di responsabile della certificazione.

Il Presidente della Commissione è individuato dall'amministrazione competente. Successivamente all'individuazione del nominativo, qualora si tratti di persona non dipendente dell'amministrazione, quest'ultima invia all'interessato apposita richiesta di disponibilità e di non incompatibilità che l'interessato deve dichiarare in forma scritta, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli attesta di non intrattenere e di non aver intrattenuto negli ultimi due anni rapporti di lavoro con l'Organismo che ha realizzato il percorso formativo in esito al quale si svolge l'esame nel ruolo di responsabile dei processi di valutazione o in qualsiasi altro ruolo, e di non aver svolto attività di valutazione ex ante concernente progetti e attività realizzate dall'Organismo. Tale dichiarazione non viene richiesta qualora la Commissione sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze.

- Due esperti di settore, nominati dall'amministrazione in base al settore economico e all'ambito professionale cui appartiene la figura professionale di riferimento. I settori economici sono quelli previsti per l'organizzazione delle figure professionali del Repertorio regionale. L'amministrazione provvede in proprio all'individuazione degli esperti di settore con credenziali adeguate.
- Un componente designato dall'Organismo di formazione: tale ruolo è previsto unicamente nei casi in cui la Commissione viene istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finali al termine di un percorso formativo e può essere ricoperto da una delle risorse professionali dell'Organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo.

Ciascun soggetto cui la normativa regionale assegna il compito di nominare i componenti della Commissione nomina i relativi supplenti.

La Commissione è regolarmente costituita:

- in presenza di tutti i 4 componenti (o sostituti) previsti nel caso in cui sia istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finale al termine di un percorso formativo.
- in presenza di tutti i 3 componenti (o sostituti) previsti nel caso in cui sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze

Qualora la Commissione sia istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finale al termine di un percorso formativo, l'Organismo formativo provvede a inviare all'amministrazione almeno sessanta giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame la richiesta di istituzione della Commissione d'esame, nella quale dovrà essere indicato:

- il settore economico regionale cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale, in caso di esame per il rilascio di qualifica professionale, oppure le Aree di Attività cui sono associate le Unità di Competenze oggetto di certificazione, in caso di esame per il rilascio di certificato di competenze;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- il nominativo del Rappresentante interno dell'Organismo;
- il nominativo dell'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze che svolge la funzione di responsabile interno dei processi di valutazione di organismo formativo e che ha coordinato la realizzazione delle prove intermedie durante il percorso formativo.

La Commissione viene istituita dall'amministrazione con proprio atto.

Qualora la Commissione sia istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finale al termine di un percorso formativo, l'amministrazione trasmette l'atto di istituzione della Commissione all'Organismo formativo. Qualora l'amministrazione decida di inserire tra i candidati ammessi all'esame provenienti dal percorso formativo, anche candidati esterni, deve darne comunicazione all'Organismo formativo almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove.

Qualora la Commissione sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze, l'amministrazione, almeno trenta giorni prima della realizzazione dell'esame, provvede a:

- notificare l'atto istitutivo della Commissione a ciascuno dei candidati,
- fornire al Presidente tutte le informazioni e la documentazione relativa alla richiesta di certificazione, utili affinché la commissione possa formulare, una proposta di prove di valutazione delle competenze.

Qualora l'istituzione della Commissione sia di competenza dell'amministrazione regionale, ovvero qualora quest'ultima realizzi percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, le modalità di istituzione sono le medesime.

In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati attinenti competenze per lo svolgimento di attività lavorative/professionali disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto eventualmente previsto in proposito dalla norma di riferimento.

#### B.5.4.3 Insiediamento della Commissione e attività preparatorie

Durante la sessione preparatoria il Presidente formalizza l'insediamento della Commissione.

Nella sessione preparatoria sono svolte le seguenti attività.

- La Commissione attraverso una relazione sintetica svolta dal Coordinatore didattico prende atto delle caratteristiche del progetto formativo realizzato e dell'andamento complessivo del percorso e ne acquisisce la relativa documentazione (progetto formativo, registri etc.).
- La Commissione attraverso una presentazione dettagliata svolta dal Rappresentante interno dell'Organismo di formazione prende atto dell'andamento di ciascun partecipante durante il percorso formativo in relazione alle esperienze di stage, etc. e della relativa documentazione di supporto (elaborati dei candidati, relazioni del tutor etc.); la relazione del Rappresentante interno dell'Organismo formativo viene integrata dal responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo che ha presidiato il processo di valutazione degli apprendimenti durante lo svolgimento del percorso formativo, il quale presenta alla Commissione il dispositivo di valutazione degli apprendimenti utilizzato e gli esiti delle valutazioni intermedie. La Commissione acquisisce la documentazione presentata.
- La Commissione esamina, quindi, la proposta di prove di valutazione delle competenze formulata dal responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo, in relazione a:
  - oggetto di ciascuna delle prove da realizzare, esplicitamente definito con riferimento alla performance relativa a ciascuna Area di Attività per la quale si richiede la certificazione;
  - tempi, attrezzature;
  - modalità di svolgimento di ciascuna prova;
  - strumenti a supporto della Commissione per effettuare la valutazione delle competenze;
  - ricorso ad eventuali prove oggettive supplementari;
  - condizioni e modalità di realizzazione del colloquio;
  - peso da attribuire a ciascuna prova.

Il responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo ha il compito di predisporre tutti i materiali e gli strumenti necessari al corretto svolgimento delle prove e alle



attività di osservazione e valutazione ad esse associate (griglie di osservazione e valutazione, questionari, altri supporti informativi, ecc.).

- La Commissione approva le prove da realizzare chiedendo eventualmente - qualora lo ritenga necessario - al responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta da questi formulata.
- La Commissione definisce il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste e l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti delle valutazioni intermedie effettuate durante il percorso. Il peso da assegnare a ciascuna prova è espresso in percentuale; l'eventuale incidenza degli esiti delle valutazioni intermedie sulla valutazione finale non può superare la soglia del 30% sul punteggio complessivo stabilito

Qualora la Commissione sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze, la Commissione prende atto della documentazione relativa al *processo di validazione* attraverso cui è stata riconosciuta l'esperienza maturata dai candidati. La commissione inoltre formula le prove d'esame e definisce sia il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste sia l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti del processo di validazione. Il peso da assegnare a ciascuna prova è espresso in percentuale; l'eventuale incidenza degli esiti della validazione sulla valutazione finale non può superare la soglia del 30% sul punteggio complessivo stabilito.

Qualora la sessione d'esame sia *finalizzata al rilascio di un attestato di qualifica*, essa deve accertare l'effettivo possesso di **tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento.**

Qualora la sessione d'esame sia *finalizzata al rilascio di un certificato di competenze*, essa deve accertare l'effettivo possesso di **tutte le Unità di Competenze previste dalle Aree di Attività di riferimento.**

Nel caso di esame al termine di un percorso formativo, qualora la persona che svolge il ruolo di responsabile interno dei processi di valutazione e quella che è stata designata quale Rappresentante interno dell'Organismo di formazione in seno alla Commissione coincidano, egli non partecipa alla votazione per l'individuazione ed approvazione delle prove da realizzare.

#### B.5.4.4 Realizzazione delle prove

Le prove d'esame devono essere finalizzate a verificare il possesso di Unità di Competenze ovvero, la capacità del candidato di realizzare le performance associate alle Aree di Attività cui le Unità di Competenze oggetto di certificazione sono riferite; pertanto, le Aree di Attività devono essere oggetto di valutazione attraverso prove tecnico-pratiche da cui emergono le relative performance. Laddove ciò sia reso necessario dalla natura delle performance oggetto di valutazione, le prove tecnico-pratiche relative alle Aree di Attività possono essere costituite anche da un insieme di prove scritte e orali, elaborati tecnici e ogni altra modalità di valutazione ritenuta idonea dalla Commissione ai fini della verifica delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione. L'insieme di tali prove si definisce comunque 'prova tecnico-pratica. Rimane inteso che la 'prova tecnico-pratica deve essere in ogni caso progettata con la finalità esplicita di verificare la capacità dell'individuo di realizzare la performance caratteristica dell'Area di Attività oggetto di valutazione.

La durata minima e massima della sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al *rilascio di attestato* di qualifica è rispettivamente di uno e di tre giorni.

La durata di una sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al rilascio di un certificato di competenze varia a seconda del numero di performance da verificare.

Qualora il numero dei candidati da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove siano particolarmente complesse e/o sia particolarmente complessa la predisposizione del contesto per la loro realizzazione (attrezzature, materiali etc.), il Presidente può prevedere l'allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

La realizzazione delle prove tecnico-pratiche deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti.

Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste.

A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.

La realizzazione di un colloquio costituisce parte integrante della prova di valutazione. Le modalità di svolgimento del colloquio, che potrà vertere sia sui risultati delle 'tecnico-pratiche effettuate sia su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione, saranno definite dalla Commissione all'atto del proprio insediamento. Laddove necessario, la Commissione può decidere di somministrare anche **prove di tipo oggettivo** (test a risposta multipla, domande chiuse, questionari a completamento, ecc.) finalizzate alla verifica del possesso di singole conoscenze o capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione. Tali prove non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive delle 'tecnico-pratiche ma, come il colloquio, devono essere intese come un utile complemento finalizzato all'acquisizione di informazioni ulteriori in vista della valutazione finale.

#### B.5.4.5 Valutazione degli esiti delle prove e conclusione dell'esame

Terminata la fase di realizzazione delle prove, la Commissione si riunisce per la sessione di lavoro conclusiva, nella quale essa esprime la propria valutazione in merito all'effettivo possesso, da parte del candidato, delle competenze relative a ciascuna Area di Attività oggetto di valutazione, attraverso la votazione da parte dei singoli componenti della Commissione su ciascuna delle prove del candidato. La Commissione deve esprimere un voto in relazione a ciascuna delle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione. In caso di parità, il voto del *Presidente* vale doppio.

E' facoltà della Commissione articolare ulteriormente la propria valutazione (per esempio attraverso valutazioni di corredo espresse in forma testuale libera), a condizione che sia comunque garantita la restituzione degli esiti secondo il sistema ponderato sopra indicato.

#### B.5.4.6 Esiti dell'esame e relative attestazioni

Gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell'apposito verbale d'esame che registra lo svolgimento di tutte le sessioni d'esame. Tale verbale, redatto sulla base di una modulistica comprensiva di un modello di griglia di valutazione riferita a ciascuna Area di Attività, è approvato dal Settore regionale competente e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.

In caso di esame al termine di percorso formativo, il verbale deve essere redatto in due copie entrambe sottoscritte da tutti i membri della Commissione, una delle quali deve essere custodita dall'Organismo formativo tra la documentazione relativa al progetto formativo.

L'acquisizione da parte dell'amministrazione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.

Inoltre, la documentazione relativa allo svolgimento dell'esame, unitamente a quella che registra le altre attività svolte dall'amministrazione nello svolgimento della sua funzione di controllo di processo, costituiscono uno strumento essenziale per il monitoraggio della qualità del processo e delle risorse in esso impegnate, e, quindi, per il monitoraggio complessivo dell'efficacia ed efficienza del nuovo sistema regionale degli standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

In caso di esame per il rilascio di attestato di qualifica, l'esito può essere:

- a) **idoneità alla qualifica**: effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze caratterizzanti la Figura di riferimento;
- b) **idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualifica**: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenze caratteristiche della figura di riferimento;
- c) **non idoneità**: non superamento di nessuna delle prove previste.

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

- a) attestato di qualifica;
- b) certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- c) nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, può richiedere all'organismo formativo una *dichiarazione degli apprendimenti* relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo nel caso di rientro in formazione.

In caso di esame per il rilascio di certificato di competenze, l'esito può essere:

- a.1) **idoneità alla certificazione delle Unità di Competenze, per le quali è stata richiesta la certificazione**: effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze rispetto alle quali si è svolta la verifica;
- b.1) **idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze, tra quelle per le quali è stata richiesta la certificazione**: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenze rispetto alle quali si è svolta la verifica;
- c.1) **non idoneità**: non superamento di nessuna delle prove previste

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

- a.1 certificato di competenze relativo a tutte le Unità di Competenze per le quali è stata richiesta la certificazione;
- b.1 certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- c.1 nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, può richiedere all'organismo formativo una *dichiarazione degli apprendimenti* relativamente al percorso svolto.

La modulistica relativa all'attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze definiti dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28.10.2004 ed è approvata con Decreto Dirigenziale.

## **B.6 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze**

La Regione, attraverso il confronto con tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti in tali processi, è responsabile dell'aggiornamento e definizione degli standard minimi per i processi finalizzati al riconoscimento e alla certificazione delle competenze.